

dipendente dal 12 settembre 1983 dell'allora [REDACTED] poi divenuta [REDACTED] nonché, successivamente, la sig.ra [REDACTED] (già dipendente del Gruppo [REDACTED] dal 19 marzo 1985), affetti entrambi da handicap visivo ed assunti nella quota rientrante tra gli aventi diritto al collocamento obbligatorio, con l'assegnazione della qualifica di "centralinista telefonico cieco", dotati di postazione di lavoro dedicata, munita di apposita strumentazione volta a compensare il deficit visivo; in conseguenza del decesso della sig.ra [REDACTED], nell'autunno del 2015, stante la necessità di rafforzare il presidio del centralino e garantire il servizio all'utenza con l'estensione di una copertura oraria nella fascia 8:00-20:00 i referenti [REDACTED], dopo un ampio confronto sindacale, assumevano la decisione di procedere all'esternalizzazione del servizio; a seguito di tale scelta aziendale dopo un iniziale contratto di appalto intercorso con la società [REDACTED] SpA, la gestione del servizio era stata affidata alle seguenti società: [REDACTED] SpA: dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2019; [REDACTED] SpA: dal 1° giugno 2019 ad oggi (incorporante [REDACTED] SpA); tali società avevano operato con una propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con dotazione di propri capitali, proprio personale, proprie unità operative ed attrezzature aziendali; nell'ambito dei detti contratti di appalto veniva prevista tra le parti la possibilità di operare l'esecuzione del servizio attraverso un contratto di subappalto, fermo restando che il Fornitore avrebbe continuato a rispondere direttamente verso il Cliente delle responsabilità assunte anche per attività demandate al subappaltatore e/o a terzi; in ragione di detta facoltà la società appaltatrice, con nota del 27 maggio 2016, comunicava di voler procedere alla cessione in subappalto del servizio di centralino a far data dal 1° giugno 2016 alla società Sicuritalia SpA e, successivamente, a far data dal 1° febbraio 2021, alla società [REDACTED] Srl. [REDACTED] sulla base di dette comunicazioni, autorizzava il subappalto del servizio di centralino, rimanendo ferme le condizioni del contratto di appalto nella gestione del rapporto contrattuale con l'appaltatrice; in forza di detti rapporti le società subappaltatrici avevano avviato i ricorrenti presso la sede della [REDACTED] di via [REDACTED]; tutti i contatti e le comunicazioni relative alla gestione dell'appalto e all'organizzazione del servizio, sono sempre intervenute, giusta previsione contrattuale, tra i cc.dd. referenti tecnici operativi, uno della [REDACTED], sig. [REDACTED], ed uno della società appaltatrice, sig. [REDACTED]; quest'ultimo, a sua volta si relazionava con il referente della società subappaltatrice; mai i referenti e/o dipendenti della Compagnia avevano impartito ordini e direttive ai ricorrenti; in particolare mai avevano impartito direttive ai ricorrenti il sig. [REDACTED] e i sig.ri [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]; i ricorrenti, effettuano, e comunque hanno sempre effettuato, l'attività di centralino attraverso una linea telefonica totalmente indipendente rispetto a quella degli altri uffici della compagnia; il dominio di posta elettronica assegnato ai ricorrenti viene differenziato rispetto al dominio di posta elettronica assegnato ai dipendenti della compagnia, con la specifica dicitura "consulente"; il badge in uso ai ricorrenti, riportante la scritta collaboratore, era stato loro fornito senza alcun fine di rilevazione delle presenze, ma, al pari delle credenziali di accesso ai sistemi informatici, ai soli fini della sicurezza aziendale e della verifica degli accessi nei locali della società; i ricorrenti, durante l'esecuzione della prestazione lavorativa indossano, e comunque hanno sempre indossato una divisa, composta da una giacca, fornita dalla società subappaltatrice/appaltatrice; i ricorrenti hanno ed avevano accesso al software in uso alla Compagnia ([REDACTED] e [REDACTED]), utilizzando delle apposite credenziali, al fine di individuare l'ufficio di riferimento e/o il liquidatore e/o il referente [REDACTED] cui smistare la chiamata o comunicare il contatto specifico del referente all'utente; irrilevanti dovevano ritenersi le comunicazioni mail prodotte dalle controparti, uniche, peraltro, rispetto ad un periodo di tempo di circa 6/7 anni, essendo il contenuto delle dette comunicazioni afferente ad un criterio di tipo operativo di carattere generale e non alla eterodirezione della prestazione lavorativa dei ricorrenti; mai i ricorrenti hanno fornito informazioni contrattuali sulle polizze assicurative agli utenti [REDACTED]; i ricorrenti erano e sono del tutto estranei all'organizzazione aziendale e nessun potere direttivo e/o disciplinare è stato mai esercitato dai dipendenti della soc. [REDACTED]; i dipendenti della convenuta mai hanno autorizzato o gestito le ferie e/o permessi dei ricorrenti; in ordine alle ferie assegnate ai ricorrenti, la società [REDACTED] si è, unicamente attenuta a monitorare la continuità del servizio di centralino e l'operatività dello stesso senza mai intervenire nella gestione del rapporto di lavoro degli addetti.



Argomentava in ordine alla legittimità dell'appalto di servizi. In subordine, nella denegata ipotesi in cui volesse infine dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la committente, si eccepsce l'applicabilità del regime risarcitorio introdotto dall'art. 32 della L. n. 183/2010 rispetto alla richiesta di corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data della domanda, assumendo che tale norma, apparentemente riferita al solo contratto a tempo determinato, debba trovare piena applicabilità anche in relazione alla somministrazione di lavoro ed ai casi di appalto non genuino. In ulteriore subordine eccepsiva l'aliunde perceptum. Formulava istanza ex art 418 c.p.c finalizzata alla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della [REDACTED] spa al fine di essere tenuta indenne da ogni conseguenza che in forza delle domande dei ricorrenti essa convenuta dovesse subire. Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse: "A) Autorizzare la chiamata in causa della società [REDACTED] SpA, fissando a tal uopo apposita udienza per la notifica del ricorso e della memoria difensiva unitamente al decreto di nuova fissazione d'udienza B) In via preliminare: dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi di cui alla presente memoria. C) Nel merito: rigettare le domande tutte proposte dai ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto; D) In via subordinata limitare il risarcimento del danno all'indennità di cui all'art. 32 l. 183/10 o alla diversa misura ritenuta di giustizia e comunque con decurtazione delle somme medio tempore percepite; E) In ogni caso, accertata la regolarità del contratto di appalto, condannare [REDACTED] SpA, in ordine alle rivendicazioni formulate dai ricorrenti, manlevando la società comparente da ogni rivendicazione o comunque da quelle ritenute di giustizia, formulate nei suoi confronti".

All'udienza del 6/3/2023 il G.L. formulava ipotesi conciliativa alla quale aderivano i ricorrenti; nella successiva udienza del 17/4/2023 la resistente dichiarava di non aderire alla proposta del giudice e formulata offerta economica che veniva rifiutata dai ricorrenti. Autorizzato il deposito di note, la causa documentalmente istruita, veniva discussa e decisa con sentenza con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

In ordine alla richiesta di chiamata in garanzia deve rilevarsi che si verte in ipotesi di garanzia impropria (trovando la sua fonte in titolo diverso da quello dedotto in giudizio) che non comporta deroga agli ordinari criteri di competenza (con l'eccezione della chiamata dell'assicuratore ex art 1917 c.c.) e non integra ipotesi di litisconsorzio necessario; nella fattispecie la chiamata in causa non è stata autorizzata non rientrando nella competenza funzionale di questo Giudice.

L'eccezione relativa inammissibilità del ricorso per genericità delle allegazioni non merita accoglimento essendo pienamente identificabili petitum e causa petendi ed al più dovendo porsi questione di fondatezza o meno delle deduzioni attoree.

L'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente è infondata: come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. Sez. Lav. n. 30490/2021; Cass. 40652/2021): "poiché l'azione per far valere la reale titolarità del rapporto non è un'azione costitutiva, ma dichiarativa, titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente. Per l'effetto, fin quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente ad un atto di recesso, non può decorrere alcun termine decadenziale". In tale ottica è stato sancito il seguente principio di diritto "la disposizione di cui all'art 32 comma 4 lett. D) della legge n° 183 del 2010 relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta e di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro ormai risolto in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso". Facendo applicazione di tale principio alla fattispecie deve rilevarsi che alcun atto scritto di tal tenore risulta essere stato inviato ai ricorrenti.

Ciò chiarito deve in via assorbente evidenziarsi che la S.C. ha reiteratamente affermato che deve ritenersi lecito l'appalto in cui l'intervento diretto dell'appaltante si espliciti sull'attività dell'appaltatore e non sulle persone da questo dipendenti e che, di contro, laddove vi sia un diretto intervento dispositivo e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'appaltatore si verte in ipotesi di appalto illecito (cfr per tutte Cass. n° 12664 del 29/8/03, Cass. n° 15693 del 3/7/09). Come è noto la legge n. 1369 del 1960 è stata integralmente abrogata dal d. lgs. 10 settembre 2003,



n. 276 che all'art. 29 dispone *“il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”*. La dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata, dunque, storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori. In particolare, il D.lgs. n. 276/2003 non ha eliminato la figura della somministrazione irregolare di manodopera già vietata dall'art. 1 L. n. 1369/60, in armonia con la permanenza di principi di rango costituzionale volti a collegare al rapporto di lavoro subordinato e soltanto ad esso una serie di posizioni di vantaggio (v. Cass., S.U., n. 22910/2006, che si riferisce, in motivazione, appunto alla disciplina introdotta nel 2003, secondo cui, nonostante l'introduzione di alcune tipologie contrattuali che consentono una dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, siffatta dissociazione *“si configura anche nell'attuale assetto normativo come una eccezione, non suscettibile né di applicazione analogica né di interpretazione estensiva, sicché allorquando si fuoriesca dai rigidi schemi voluti del legislatore per la suddetta disarticolazione si finisce per rientrare in forme illecite di somministrazione di lavoro come avviene in ipotesi di ‘somministrazione irregolare’ ex art. 27 cit., o di comando disposto in violazione di tutto quanto prescritto dall'art. 30 cit.”*). Né il legislatore avrebbe comunque potuto eliminare la somministrazione irregolare, considerato che tra i criteri fissati dalla legge delega n. 30/03 vi era anche quello della *“...6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro”* (Cass. n. 3795/2013).

Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. Sicché *“E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”* (v. Cass. n. 29889/2019). Come , pertanto condivisibilmente ritenuto da questo Tribunale (cfr Trib Roma n° 141/2022 est Dott.ssa Savignano ; in senso analogo n° 11415/2019 est Dott. ssa Cacace) è *“ presupposto imprescindibile affinché tale onere possa ritenersi assolto è la dimostrazione della sussistenza tra tali soggetti di siffatti contratti, indispensabili al fine di acclarare a quale titolo e in base a quali previsioni negoziali un lavoratore, formalmente dipendente da un soggetto, abbia reso la propria opera all'interno del contesto organizzativo facente capo ad altro soggetto e nell'interesse di quest'ultimo, essendo, altresì, evidente che se non vi è prova di tali contratti e del loro oggetto neppure può esservi prova delle riconducibilità delle attività concretamente espletate a previsioni contrattuali che legittimino la dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative”* . Quindi come chiarito nel secondo precedente citato : *“ Se non vi è prova del contratto di appalto non può esservi prova della riconducibilità delle attività concretamente espletate alle previsioni contrattuali. E se non vi è prova che l'attività svolta dal lavoratore alle dipendenze di una società presso altra società e ad esclusivo favore di quest'ultima siano riconducibili ad un contratto di appalto genuino, poco importa stabilire chi sia il datore di lavoro effettivo di quel lavoratore, in quanto il rapporto si costituirà sempre e comunque con l'utilizzatore, poiché il datore di lavoro formale (e magari anche sostanziale) si è limitato a vendere manodopera senza stipulare un regolare contratto di somministrazione e senza avere la legittimazione soggettiva a stipulare contratti di tale*



tipo” A fronte della contestazione attorea, circa l’esistenza di genuini contratti di appalto la resistente, come evidenziato nelle note autorizzate di parte ricorrente, ha omesso di produrre i contratti di appalto tra essa [REDACTED] e le società delle quali erano formalmente dipendenti i ricorrenti ed in particolare con la società che nel periodo in oggetto è stata la prima formale datrice di lavoro dei ricorrenti ovvero la soc coop. [REDACTED] soc coop (cfr allegato 2 e 3 al ricorso). Pertanto in difetto di tale produzione non può che ritenersi la sussistenza di un fenomeno interpositorio illegittimo con l’effetto che la [REDACTED] ha ricevuto la prestazione in qualità di effettivo datore di lavoro (cfr sul punto sentenza Corte di Appello di Roma n° 640/2023) ; conseguentemente deve, altresì, ritenersi che in assenza di alcun atto idoneo a risolvere i rapporti di lavoro dei ricorrenti siano da ritenersi tutt’ora in corso, non vertendosi in ipotesi di “ conversione del rapporto “ ma di mera prosecuzione in capo all’effettivo datore di lavoro. In assenza di specifiche contestazioni in ordine all’inquadramento rivendicato deve accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società resistente e [REDACTED] [REDACTED] sin dal 01.07.2016, e tra la società resistente e il sig. [REDACTED] sin dal 01.01.2017 con inquadramento di entrambi i ricorrenti nell’area professionale C - 3° livello del CCNL Assicurazioni nell’area professionale C - 3° livello del CCNL Assicurazioni e, per l’effetto, condannarsi la resistente al pagamento delle correlate differenze retributive dalla notifica del ricorso detratto l’aliunde perceptum ed oltre accessori dalla maturazione al saldo.

.Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza e debbono porsi a carico della convenuta

PQM

definitivamente pronunciando, così provvede :

- accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società resistente e [REDACTED] [REDACTED] sin dal 01.07.2016, e tra la società resistente e il sig. [REDACTED] sin dal 01.01.2017 con inquadramento di entrambi i ricorrenti nell’area professionale C - 3° livello del CCNL Assicurazioni nell’area professionale C - 3° livello del CCNL Assicurazioni ;
- condanna la resistente al pagamento delle correlate differenze retributive dalla notifica del ricorso detratto l’aliunde perceptum ed oltre accessori dalla maturazione al saldo;
- condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di € 3500,00 oltre accessori di legge .

Roma, 7/11/2023

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Capaccioli



